

TIA2

Natura privatistica della tariffa rifiuti? Accendere i ceri non è come celebrare la messa

di Alberto Pierobon - Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana

La sentenza della Cass., SS.UU., n. 8631-2020 decisa il 28 gennaio 2020 (depositata il 7 maggio 2020) poliedricamente ricostruisce la natura (tributaria o non) della tariffa per la gestione dei rifiuti (c.d. TIA2), paradossalmente concludendo - pur utilizzando il c.d. principio sostanzialista nel combattere il nominalismo - per la natura privatistica (corrispettività) del provento e quindi per la sua assoggettabilità all'IVA. Ricordiamo a noi stessi che "la realtà obbedisce alla logica classica solo se la si taglia in pezzi separati" (E. Morin), abbiamo pertanto qui cercato di evitare l'affollamento di sentenze che tra idee generali e particolari rischiano di confondere, quindi si sono ricercati schemi e sintesi onde evidenziare gli aspetti fondamentali del problema, che vanno ricomposti pluridisciplinariamente, evitando di cadere nelle routines giuridiche, che rimangono separate dalle conoscenze delle vere, interstiziali, questioni e dei loro effetti. Invece, la sentenza pare seguire il paradigma di semplificazione cartesiana, per un problema che piuttosto esige uno sforzo nuovo, in uno sfondo speculativo, storico e pratico, facendo unità di esperienza, cultura e coscienza fuori dalle specializzazioni e ideologie.

La struttura e l'ordine della tariffa rifiuti: non è la forma che domina gli elementi

La volontà tramite la forma può rimescolare gli elementi di una situazione giuridico-fattuale. Un approccio sostanziale può cambiare questa realtà? Come fare? L'evoluzione dei proventi *de quibus* (1) mostra modelli nella struttura dei loro elementi costitutivi. La giurisprudenza si è qui assai sbizzarrita, talvolta in modo opinabile, altre volte pregevolmente. Scorrere tutte le sentenze e le ordinanze sin qui emanate, rischia di ingenerare confusione ove non si disponga di una strategia ricostruttiva, per connessioni e di senso (a tacere dell'esperienza applicativa che deve sempre richiamarsi ad una ampia cultura professionale).

Evitiamo quindi di riportare - a mo' di carrellata da *supermarket* - i tanti passaggi giurisprudenziali, concentrandoci sulla analisi complessiva, come detto avvalendoci di schemi e sintesi, per meglio sintetizzare, argomentare e suggestionare.

Da sempre propugniamo una ermeneutica diversa, che indagli concretamente e a tutto campo questo prelievo, scrutandone gli aspetti tecnici-organizzativi, giuridici, economici, etc.


Invero, la Corte costituzionale ha ben chiarito che i "criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. (...) indipendentemente dal *nomen juris* utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un

(1) I più recenti sono: la TARSU (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) anche ibridata dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158; la c.d. TIA1 (art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) in varie "salse" (ortodossa, sperimentale, etc.); la c.d. TIA2 (art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) rimasta inapplicata; la tariffa a corrispettivo o puntuale c.d. TP (commi 29-32 dell'art. 14, comma 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201); la TARES (nelle varie "opzioni") per il 2013 (D.L. n.

201/2011 come ult. mod. dalla Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 e D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124); la TARI, inglobata nella "IUC" (Imposta Unica Comunale, che racchiude tre componenti: l'IMU, di natura patrimoniale; la TASI quale tributo per i servizi indivisibili e, appunto, la TARI) vigente dal 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147); la TP di cui al D.M. 20 aprile 2017.

rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in

relazione ad un presupposto economicamente rilevante" (2).




Non si ricava dal più, ma dall'altrimenti (disarmando il gendarme della forma)

Occorre un approccio qualitativamente diverso, ricercando l'altrimenti, proprio partendo dall'analisi dei fenomeni solitamente tralasciati, che esige un processo di conoscenza anche teleologico (S. Bachelard).

La debenza dei proventi rifiuti sta nel solo presupposto del possesso o detenzione di locali o aree presumibilmente produttive di rifiuti? O, altrimenti, in più elementi (discrezionali? sic!) che non sono disgiungibili dallo sfondo e dalla struttura della natura pubblica e autoritativa del prelievo?

(2) Così il par. 7.2.1. della fondamentale sentenza della Corte cost. n. 238 del 16 luglio 2009, redatta da F. Gallo, che ricostruisce l'evoluzione normativa dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 in poi, affermando che la TIA1 "costituisce una mera variante della TARSU", anzi "entrambi mostrano un'identica impronta autoritativa e somiglianze di contenuto con riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della fonte del prelievo" ciò sia per il "fatto generatore dell'obbligo di pagamento e ai soggetti

obbligati", sia per la sussistenza della "medesima struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto svariati e concorrenti profili" (in particolare vedasi cit. sentenza, par. 7.2.3.2 ss.). Sulla necessità di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione ai fini dell'imponibilità, come da conforme giurisprudenza comunitaria: sentenza Corte di Giustizia 20 giugno 2013, C-653/11, cit. (par. 18) nella sentenza Cass., SS.UU., n. 5078 del 15 marzo 2016 e giurisprudenza ivi richiamata.



Per una intelligenza comprensiva e unita al senso di realtà

Andando oltre la geometria giuridica (3) (della forma, terminologica, non problematizzante l'esperienza), vanno valutati gli elementi strutturali anche secondo il criterio di sostanzialità, soprattutto recuperandosi la potenza dei valori di civiltà giuridica, il principio di ragionevolezza, la coerenza e la certezza

dell'ordinamento giuridico, gli interessi tutelati dalla Costituzione, etc.

Ecco che occorre una valutazione della realtà economica e commerciale, guardando anche alla natura del rapporto costì instauratosi (al concreto) tra l'ente pubblico e la utenza: si tratta di un contratto? di una obbligazione? E, cosa si può comprendere guardando alla genesi e all'esecuzione di questo rapporto?

(3) Cfr. il discorso "strutturato in tre 'stanze' (...) la prima, che potremmo chiamare della 'geometria legale' incentrata sulla legalità" di F. Gentile, *Legalità giustizia giustificazione*, Napoli, 2008,

pag. 8 ss. Pervero il formalismo è fraterno al nichilismo (N. Irti) e il "diritto del nostro tempo (...) è un diritto senza verità" (E. Opocher).

VALUTAZIONE DELLA REALTÀ ECON. – COMM. GUARDANDO ANCHE AL RAPPORTO (CONTRATTO? OBBLIGAZIONE?), SUA GENESI E/O ESECUZIONE

Che natura ha questo “prelievo”? Che rapporto (obbligazione *ex lege*?) esiste tra l'E.P. e il soggetto?

- c'è lo scopo di ottenere un SS.PP. con minimi costi, etc.?!?
- rispecchia l'effettività economica delle operazioni? dei fatti?
- è solo una costruzione artificiosa?
- il sinallagma si perfeziona alla stipula o all'affidamento e, secondo la finalità pattuita?
- il vantaggio o utilità è economicamente e individualmente (per taluni) valutabile ed è misurabile?
- ci sono anche vantaggi generici e indifferenziati della collettività!
- Il vantaggio è specifico e distinto per taluni soggetti: una situazione di fatto?
- è imposto (coattività)! Quindi è un rapporto giuridico obbligatorio (di interesse pubblico)?
- si riconnette finalisticamente all'attività pubblica di spesa?
- è una scelta legislativa/politica e quindi si richiamano gli artt. 3, 23 e 53 Cost.?
- la funzione è di decurtazione patrimoniale? Esiste la proporzionalità (o commutatività) nel criterio limite della capacità contributiva?
- c'è un rapporto di giustificazione causale/causalistico? Ma la fonte risiede in legge (sorge *ope legis*)!
- non c'è un equilibrio fissato dai contraenti! esiste una relazione di reciprocità (interdipendenza), ossia un sinallagma funzionale che porta alla corrispettività?
- non c'è un contratto, una corrispettività tra le prestazioni e quindi un sinallagma?
- la corrispettività non nasce qui nel voluto delle parti (anche se la legge potrebbe intensificarne la portata)? basta la mera possibilità (beneficio) di fruire dell'utilità del servizio, ovvero.... a prescindere?
- esiste il carattere della commutatività e quindi il rispetto della giustizia commutativa? Vedi sinallagma e sua alterazione funzionale per squilibri...
- sono irrilevanti i vizi funzionali della causa: non c'è risoluzione/rescissione del rapporto!
- non c'è la prospettiva civilistica dell'adempimento della prestazione! Non è un corrispettivo!
- non c'è reciprocità (interdipendenza) tra le prestazioni!

Tendenza e significato: un po' di aria fresca!

Come già emerge nelle anzidette, sommarie suggestioni, non è corretto equiparare la tariffa della gestione dei rifiuti a quella del sistema idrico (segnatamente per il servizio di fognatura e depurazione) (4), cosiccome non sono condivisibili i

metodi che guardano in modo pressoché similare a questi diversi servizi (5).

Tornando alla sentenza da cui ci siamo abbreviati, ivi si richiamano per la corrispettività e l'applicabilità dell'IVA: la sent. Cass., SS.UU., n. 1839 decisa il 4 giugno 2019 (dep. 27 gennaio 2020), relativa al corrispettivo di un servizio (6) e la sent. Corte di Giustizia del 22

(4) La giurisprudenza è inutilmente ricorsa a plurimi indici che semmai mostrano la volontà di spostare i proventi a comode (sotto vari profili e interessi) forme (para)commutative, in chiave perlopiù ideologica (*do ut des; do ut facias*). Non rientra nell'economia del presente scritto (ma ci riserviamo di) dimostrare l'erroneità di questa equiparazione.

(5) Ad esempio il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) deliberato dall'ARERA, sul quale, da ultimo sia permesso rinviare a “Il metodo tariffario ARERA tra ottime intenzioni e (non poche) difficoltà. Una prima illustrazione” in Bollettino Rifiuti, Milano, luglio 2020 (e articoli ivi indicati). Non va sottaciuto il tentativo tramite il MTR di riportare il provento alla corrispettività, ma, per quanto già da noi illustrato in altre sedi, si tratta di un tentativo un po' pasticciato e da rivedere.

(6) Qui il ragionamento viene p.c.d. “risolto” con la volontà del legislatore statale che “nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale

obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l'applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva prevista dall'art. 53, primo comma, Cost. (...) E pertanto il legislatore (si richiama la sent. Corte cost. n. 188/2018 N.d.A.) nell'esercizio della sua discrezionalità in materia di politica economica e fiscale può passare da un sistema basato sulla fiscalità di un contributo a uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone, come è avvenuto nell'ipotesi (...della TIA1. N.d.A.) sottolineando la risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema della TIA2”. Cfr. l'art.175 CE che non impone allo Stato membro un metodo preciso al finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti urbani “di modo tale che tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità (...) le competenti autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di

febbraio 2018, causa C-182/17 concernente alla prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all'IVA (7), essendo un'attività economica di una società che svolge determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra società e il comune, ove la determinazione forfettaria annua di un simile compenso non spezza di per sé il nesso tra prestazione e corrispettivo e che l'affidamento di compiti pubblici a una società non è logicamente decisivo

per valutare lo svolgimento di prestazioni a titolo oneroso nella medesima cornice.

Ma, tutto questo, proprio rivitalizzando una lettura sostanziale e degli effetti del provento tariffario, oltre che della sua architettura e sfondo culturale, non pare consentire di attribuire una natura privatistica alla tariffa. Si guardi, quindi, alla tendenza e al significato dei proventi in un diverso respiro di vita!

UN COLPO D'OCCHIO (DI ERRORI)

PROVENTO/PRELIVI	NATURA	ENTE?	IVA	CRITERI	METODI (anche mescolati tra loro)
TARSU	TRIBUTARIA	COMUNE (o chi per esso)	NO	LEX	Vd. LEX e prassi
TIA 1	TRIB/CORRISP.	COMUNE/GEST.	SI/NO	LEX/CASO x CASO	DPR 158/99
TIA 2	CORRISP./TRIB.	COMUNE/GEST.	SI	LEX/CASO x CASO	NO REGOLAM. <i>ex</i> art.238 cod. amb.
TARES	TRIBUTARIA	COMUNE/GEST.	SI/NO	LEX	LEX e prassi
TARI	TRIB/CORR.	COMUNE/GEST.	SI/NO	LEX/CASO x CASO	DPR 158/99 e MTR ARERA del 2020
TP (<i>ante e post DM</i>)	CORR/TRIB.	GEST/COMUNE	SI/NO	CASO x CASO/...	DM 2017 e prassi

Si veda quanto suggestionato negli schemi:

- 1) "Una analisi complessiva (oltre il *nomen juris*)";
- 2) "Ampia discrezionalità dei proventi?";
- 3) "Valutazione della realtà econ. - comm., guardando anche al rapporto (...)";
- 4) "Per l'IVA: analisi teleologica, di sostanza?".

L'IVA e il provento della gestione dei rifiuti: analisi teleologica, di sostanza, etc.

Ricordiamo che un servizio viene esentato dall'IVA (Corte di Giustizia EU, n. 182/17 del 2018) a certe condizioni, in tal senso va effettuata un'analisi teleologica (dell'art. 13, par. 1, della Dir. n. 2006/112) (8).

Assumendo - nella normativa domestica e come pretende la cit. Cass., SS.UU., nella sent. n. 8631/2020 - la natura privatistica della TIA2, si dovrà assoggettarla all'IVA in quanto prestazione di servizi (art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), ciò anche per la individuazione dei costi con componenti predeterminate o accessorie. Il

calcolo di siffatta tassa punti 48 e 50 sent. 15 luglio 2009, causa C-254/08": così par. 16 della sent. Cass., SS.UU., n. 5078 del 15 marzo 2016.

(7) Che riguarda, tra altro, la gestione del centro di smaltimento rifiuti di origine animale, il quale però non rientra nell'alveo dei rifiuti pubblici (ricadenti nel regime della privata), bensì ha nella speciale disciplina delle SOA.

(8) Vedasi: sent. Corte di Giustizia 16 settembre 2008, C-288/07 (si desume, *a contrario*, anche dalla sent. Corte cost. n. 335/2008: così in Corte cost. n. 238/2009) e Corte di Giustizia, Sez. IV, 29 ottobre 2015, C-174/14 (cfr. la seconda parte, punto 18, della cit. sent., Cass. n. 5078/2016); Corte di Giustizia, sent., 14 dicembre 2000, C-446/98 che ripete, dalla sent. 25 luglio 1991, C-202/90 la necessità della sussistenza delle due condizioni. In particolare sulla seconda condizione si vedano le sentenze della Corte di

Giustizia Lussemburgo, 17 ottobre 1989, cause riunite n. 231/87 e n. 129/88 (cfr. altresì il par.17 della già cit. Cass. n. 5078/2016 e la consolidata giurisprudenza ivi citata) nonché "Brevi osservazioni sull'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto delle concessioni di loculi a seguito della sentenza della corte di giustizia di Lussemburgo del 17 ottobre 1989", L'Amministrazione Italiana, n. 11/1990; "L'assoggettabilità alla IVA delle concessioni cimiteriali alla luce della sent. Corte Giust. CEE del 17 ottobre 1989, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 3 agosto 1991, n. 285", Riferimenti, luglio-agosto, 1991; Pierobon A., "L'assoggettabilità alla IVA delle concessioni cimiteriali: alla luce della giurisprudenza CEE ed in seguito al D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 conv., con mod. dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66", in *Finanza Locale*, 1991.

tutto dalla prefata sentenza viene considerato compatibile con il servizio rifiuti, trattandosi di “contratti di massa”, nella cornice dei quali trova idonea spiegazione anche la redistribuzione

agevolativa dei costi con modalità che tengano conto anche di indici reddituali.

In proposito, tutto il nostro ragionamento sembra francamente portare nell'altrimenti.

PER L'IVA: ANALISI TELEOLOGICA, DI SOSTANZA? FUORI DALLE TERMINOLOGIE ETC.

Ente pubblico preposto:

- ① regime di attività esercitata solo dall'Ente;
- ② in veste di autorità pubblica, connessa a prerogative pubbliche

SS.PP.LL.
opera in regime di
privativa: il servizio non è
nel mercato o
riconducibile ad altri

Si applica l'IVA?

NO!

(ad es. si veda per il Comune: la concessione dei loculi cimiteriali)

- Vedi “valutazione della realtà econ. - comm. guardando anche al rapporto”
- Secondo un profilo sostanziale c'è - o non - una prestazione di servizi a titolo oneroso come da disciplina IVA?
- Qual è la natura del prelievo (vedasi la sostanza della disciplina interna)?
- Qual è il rapporto che si instaura (secondo l'effettività delle operazioni/fatti)?

Si deve sapere dove si ha intenzione di andare: senso, responsabilità, perdere gli assiomi, etc.

La complessità della visione, nella sua totalità, ci viene fornita non solo dai presupposti che teologicamente orientano il processo, perché qui - come notato - sono in campo tante forze che vanno rese visibili nella loro dinamica. Esse viepiù mostrano le loro contraddizioni soprattutto nei periodi di crisi, nella straordinarietà (*rectius*, emergenza) (9).

La tecnica forse controlla l'imprevisto? Cosa si sperimenta e si scopre nell'inaspettato (10)?

Anche l'espedito della standardizzazione-uniformazione (e spersonalizzazione: G. Chiné) nei contratti di massa mostra il suo limite (se non abuso) e problemi di natura ideologica ed economica (G. Alpa). Puranche volendo ragionare in termini non tradizionali (programmazione contrattata, direzione per consenso, declino della volontà, etc.: F. Galgano; M. Giorgianni) per la rapida conclusione degli affari e semplificare la vita a qualcuno, rimane da dissipare il mitico mistero dell'interpretazione in concreto (M.

(9) I flussi dei p.c.d. “nuovi” rifiuti da periodo Covid-19 (DPI, mascherine, guanti, indumenti, etc.) vengono considerati a rischio? Sono gestiti (fuori da manicheismi, sic!) come rifiuti urbani, assimilati e speciali, classificandoli con codici diversi. Laddove siano rifiuti provenienti dalla raccolta dei flussi delle utenze domestiche, ovvero rientranti nel servizio pubblico, allora sono, di per sé, finanziati dalla tariffa rifiuti? Permangono contraddizioni che le sole ordinanze ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006 non possono risolvere col voluto dell'autorità che pretende di conformare la realtà in una visione arrovesciata dove le cose sono *consequentia nominum*. Paradossalmente, come si è mostrato, gli stessi oggetti, considerati in contesti diversi e secondo specifiche discipline, nonché gestiti con modalità diverse... non sono più gli stessi! Si vuole (o non) nel contesto Covid-19 sostituire il nominalismo e la forma con il criterio ontologico e di provenienza (rifiuto pericoloso o non, rifiuto da circuito servizio pubblico o fuori dal circuito, che necessita di questo o quel trattamento, etc.)?

dimettendo così lo statuto rappresentativo con quello soggettivo, che poi non ha barriere con l'oggettivo? Allora la differenza tra forma e realtà cosa mostra? la presenza dell'assenza di una oggettività che è una costruzione - un pensato - che ha propri interessi? Qui il pensiero sta dentro l'agire?

(10) Sia consentito rinviare a Pierobon A., “Cosa possiamo imparare dalla gestione dei rifiuti in periodo Covid-19? Tra disordini, sirresie, percolamenti”, in www.osservatorioagromafie.it, giugno, 2020; Pierobon A., “Le riduzioni della tariffa rifiuti in periodo Covid-19: solo cavalleria finanziaria?”, L'Ufficio Tecnico, agosto, 2020, e più approfonditamente ed estesamente all'e-book di G. Angelucci - A. Pierobon, *Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione. Rifiuti nel periodo coronavirus. Flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali. Tutte le problematiche e le soluzioni*, Milano, giugno 2020.

Casella) che non sembra finora abbia aiutato granché nella difesa dei deboli, con la sopraffazione, se non prepotenza, della parte meglio organizzata (la nota vicenda delle banche insegna) (11).

Meglio evitare quindi il “piccolo arcipelago di significati” dei giuristi (R. Sacco) per allargare lo sguardo, quantomeno sui rapporti tra l'attività come effettivamente congeniata e svolta, il prelievo per il finanziamento della gestione in parola, riconducendo tutto nell'ambito della funzione pubblica.

Intrecci da setacciare tra scienza, amministrazione e politica

Di fronte alle contraddizioni e alle idee antagoniste, non bisogna sbarazzarsi della complessità e di una sana politica, nella modernità che “si basa sulla distinzione tra i fatti e valori”, distinguendo “le nozioni di efficacia, di verità, di redditività - cioè la

scienza, la tecnica e il mercato (... dalle...N.d.A.) opinioni soggettive, la mitologia o i vari arcaismi che oscurano il nostro pensiero” (12).

Semmai bisogna ibridare tutti questi aspetti... per arrivare ad altro!

Come è stato ben evidenziato, “la scienza inganna in tre modi: trasformando le sue proposizioni in norme, divulgando i suoi risultati piuttosto che i suoi metodi, tacendo le sue limitazioni epistemologiche” (13).

Nella tariffa rifiuti (come in altri campi) si cerca di trasformare tutta la complessità (e le contraddittorietà dianzi evidenziate) dei rapporti, secondo la camicia di forza della visione tecnica che, nonostante le accennate aporie, viene però spacciata per corretta e quindi (confondendo le cose) giusta.

Ma così si “spoliticizza”, tra altro, l'azione pubblica (14) che va orientata a un fine quantomeno accettabile.

(11) Secondo gli schemi privatistici si deve almeno rispettare la formazione dell'accordo e l'onere della forma scritta. I riferimenti agli autori *supra* citati sono tratti da più “voci” (causa; contratto; contratti di massa; negozio giuridico; interpretazione del negozio giuridico; volontà; contratto sinallagmatico o con prestazioni corrispettive; tassa; etc.) compulsate sia dal “Digesto” (varie Sezioni), Milano, sia dall'Enciclopedia del Diritto, Milano.

(12) Così B. Latour, *Disinventare la modernità*, Milano, 2008, pagg.12-13. La tesi è che - con la scusa della bachelardiana “fenomenotecnica” e - grazie a questa epistemologia, la pratica scientifica voglia fondare la morale, la politica e lo Stato, in tal guisa la scienza diventa un mezzo che pare liberare dalle condizioni di soggettività delle *lobbies*, delle ideologie, della politica, delle

interconnessioni, della complessità e molteplicità dei legami, etc. In breve: perseguendo l'interesse generale bisogna occuparsi non solo del vero (degli esperti?) bensì del giusto (la politica?).

(13) M. Castellana, *Cuori pensanti in filosofia della scienza*, Roma, 2018, pag. 88 premettendo “Quando la scienza vanta pretese filosofiche, l'epistemologia le rammenta i suoi postulati. Per contrastare le pretese imperialistiche, le ricorda le sue umili origini. *Extra epistemologiam nulla salus*”.

(14) L'esperienza esprime dal suo seno la scienza del diritto, così essa si risolve nuovamente in esperienza e quindi in volontà e azione, come ben sintetizza E. Opocher, *Giuseppe Capograssi filosofo del nostro tempo*, Milano, 1991, pag. 87.